

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4455

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANETTIN, GIORGIO CONTE, DIDONÈ, ORSINI,  
PERROTTA, SAPONARA, SCHMIDT**

Istituzione del Museo dell'arte orafa vicentina

*Presentata il 4 novembre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame è volta ad istituire il Museo dell'arte orafa vicentina e ciò in considerazione della eccezionale rilevanza economica e del grandissimo prestigio che questo tipo di attività riveste nella città e nella provincia di Vicenza.

In questi luoghi, infatti, fin dal 1300, il mercato dell'oro ha trovato terra fertile per realizzazioni di estremo valore che fanno oggi di Vicenza la capitale italiana incontrastata della produzione orafa e uno dei centri mondiali più importanti.

Una grande tradizione, quindi, che ha rappresentato nel tempo una risorsa da conservare e tramandare e che si esprime ancora oggi con oltre un migliaio di

aziende che operano in questo settore e che registrano un importante e significativo giro d'affari, oltre ad impiegare un consistente numero di persone.

Da queste considerazioni muove la presente proposta di legge che, attraverso l'istituzione di un apposito museo nella città di Vicenza, rende possibile, tra l'altro, la raccolta e la catalogazione di materiali che testimoniano la lunga tradizione orafa vicentina.

A tale fine, la proposta di legge prevede espressamente che una apposita area sia dedicata alla ricostruzione della storia dell'arte orafa nel vicentino attraverso la raccolta di documenti, attrezzi e macchinari che attestino le differenti tecniche

di lavorazione dell'oro succedutesi nell'arco di sette secoli. Si prevede, inoltre, che la stessa area raccolga le produzioni qualitativamente più alte dell'oreficeria vicentina.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno istituire, accanto alle sezioni espositive, una apposita area di studio che raccolga

pubblicazioni, saggi e riviste del settore oltre ad una videoteca con supporti informatici.

Si prevede, infine, l'allestimento di uno spazio particolare dedicato alle esposizioni temporanee che periodicamente verranno allestite come corollario dell'esposizione permanente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione del Museo dell'arte orafa vicentina).*

1. È istituito a Vicenza il Museo dell'arte orafa vicentina, di seguito denominato « Museo ».

## ART. 2.

*(Finalità).*

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere e esporre documenti, attrezzi, macchinari e ogni altro materiale idoneo a documentare, sotto il profilo storico e culturale, la produzione orafa vicentina, con particolare riferimento alle diverse tecniche di lavorazione dell'oro succedutesi nel corso del tempo;

b) promuovere attività didattiche, nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, mostre permanenti e temporanee sul tema della produzione orafa vicentina;

c) predisporre una apposita area di studio dotata di documenti, pubblicazioni saggi, riviste e ogni altra documentazione di rilevanza per il settore dell'arte orafa vicentina;

d) organizzare premi nazionali e internazionali indirizzati a persone fisiche o giuridiche che hanno contribuito a favorire la conoscenza in Italia e all'estero della produzione orafa vicentina.

2. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della scuola delle arti e mestieri di Vicenza.

## ART. 3.

*(Organizzazione).*

1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Vicenza e con la provincia di Vicenza è individuata la sede del Museo.

2. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Alla fondazione di cui al comma 2, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Vicenza, la provincia di Vicenza, la regione Veneto e altri soggetti pubblici e privati.

## ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

